



Comune di Aci Catena

Area LL.PP – Patrimonio e Protezione Civile

Via S. Ten. Barbagallo – Aci S. Filippo fraz. Acicatena - Area C.O.M.

Tel. 095/7684500 – fax 095/7643971

indirizzo email: settorelavoripubblici@comune.acicatena.ct.it

pec: comune.acicatena@pec.it

www.comune.acicatena.ct.it

codice fiscale 00146380878

REGOLAMENTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 con le integrazioni introdotte dall'art. 1 comma 526 della Legge n° 205/2017 "Legge di Bilancio")

(n.b.: le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate in grassetto)

PREMESSA

Visto il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Vista la L.R. 12/07/2011 n.12 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 e successive modifiche ed integrazioni".

Visto l'art 24 della L.R. n 8 del 17 maggio 2016 di modifica della Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12 e di recepimento del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50.

Considerato che all'art. 113, comma 2, del sopracitato decreto n.50 del 18/04/2016, è prevista, analogamente alla normativa previgente, la costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 % modulato sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Considerato che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l'ottanta per cento di tali risorse (non superiori al 2%), è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche descritte al comma 2.

Considerato che il comma 4 dell'art 113 del codice di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che il 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo.

Considerato che una parte del fondo può essere destinata per i compiti e funzioni della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) nell'acquisizione di lavori servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Considerato che il comma 5 bis del medesimo art. 113 del citato D.lgvo. n° 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), introdotto dall'art. 1 comma 526 della legge n° 205/2017 (Legge di Bilancio), prevede che "gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e che, di conseguenza, è individuato nel "Quadro economico di progetto" e non costituisce alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all'emanazione del Regolamento di ripartizione delle funzioni tecniche con modifiche, quale incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto, dalla Programmazione alle procedure di Verifica progettuale, alla Direzione dei Lavori ed al Collaudo dell'opera, alla stesura e controllo degli Atti di gara, si emana il seguente regolamento:

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50, definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per incentivi di funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita soltanto al ruolo tecnico dei funzionari degli enti locali. **Tale fondo fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, per come specificato al comma 5 - bis, introdotto dall'art. 1 comma 526 legge n° 205 del 2017, è individuato nel "Quadro economico di progetto" e non costituisce alcun onere aggiuntivo per l'Ente.** Pertanto il presente Regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 e ss. mm.ii., con le specificazioni successivamente evidenziate.

Art.2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla Legge ed al relativo Regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione. Sono altresì compresi nel presente regolamento anche Appalti di Servizi e Forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto. Sono esclusi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie di importo consentito dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione diretta di lavori che per il piccolo importo non hanno necessità del C.S.A. e del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo o di "foglio di patti e condizioni" ma la semplice attestazione di regolare esecuzione o fornitura del Responsabile del Procedimento.

Art. 3
Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle seguenti figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'Amministrazione comunale investiti dell'attività nei gruppi organizzativi previsti dal presente regolamento in relazione alla normativa sopra richiamata.
Per tali mansioni ove il Responsabile di Area abbia qualifica dirigenziale non partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che sarà distribuito tra il personale individuato per ciascuna attività come sopra descritta.

a) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI UN'OPERA PUBBLICA

È un Istruttore, Istruttore Direttivo, Funzionario Tecnico o Dirigente, nominato ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione, cui è attribuita la competenza dell'opera. E' responsabile del procedimento relativo all'attuazione di un'opera pubblica che comprende le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera. Il R.U.P. deve compiere gli adempimenti, svolgere le funzioni e su di lui ricadono le responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa che il Responsabile Unico del Procedimento deve essere esclusivamente un tecnico.

Riguardo alle caratteristiche e competenze del RUP si richiamano altresì, le *"Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgvo n. 50/2016 recanti nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni"*.

Il Responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione. Tale funzione è ricoperta dal Dirigente di Area o dal Responsabile di Area di funzioni tecniche oppure è nominato con atto formale dal Dirigente o Responsabile di Area.

Compete al R.U.P. l'approvazione in linea tecnica dei progetti nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 5 della L.R. 12/2011 e s.m. e i. **nonché la redazione dell'Atto di Validazione del progetto ex art. 26 D.L.gvo n° 50/2016 nei modi e termini di legge.**

b) RESPONSABILE PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Coincide con il responsabile di Area cui afferisce l'appalto.

Sovrintende a tutte le attività inerenti:

- Programma della spesa;
- Predisposizione della procedure di gara;

Le attività inerenti il funzionamento della C.U.C., saranno incluse nell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgvo n. 50/2016, in quota paritaria fra tutti i partecipanti ad eccezione del Presidente di gara, se Dirigente, di cui all'allegato A, punto B5 del presente Regolamento.

a) PROGETTISTA

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto in base alle competenze professionali stabilite per legge, nominato con atto formale dal Dirigente o Responsabile di Area.

b) RESPONSABILE DELL'UNITÀ TECNICA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA

Soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo. Provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

E' nominato con atto formale del Dirigente Responsabile di Area.

La verifica di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, deve essere realizzata da organismi di controllo accreditati, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come previsto dall'art. 26 comma 6 punto 9 del D.Lgvo n. 50/2016.

Per i lavori compresi tra la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgvo n. 50/2016 e sino a 20 milioni di euro, l'attività di verifica può essere svolta dalla stessa unità tecnica accreditata già citata, ovvero dai soggetti di cui all'art. 24, comma 1 lett. d), ovvero all'art. 46 comma 1 del D.Lgvo n. 50/2016.

Per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino ad un milione di euro la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni, o dalle stesse stazioni appaltanti se dispongono di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del D.Lgvo n. 50/2016 e le percentuali di cui al punto B₂ dell'Allegato A afferiscono all' "Ufficio del Responsabile del Procedimento" come indicato nello stesso allegato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 50/2016, l'unità tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile Unico del Procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

c) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dipendente tecnico amministrativo, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare e nominare, a seconda della tipologia e della entità del contratto, con atto formale dal Dirigente o Responsabile di Area.

d) DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E VERIFICA TECNICO CONTABILE

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze professionali stabilite per legge nonché derivanti dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' proposto dal R.U.P. ed è nominato con atto formale dal Dirigente o Responsabile di Area.

e) COLLAUDATORE

Dipendente tecnico di categoria non inferiore alla C/1 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

E' proposto dal R.U.P. ed è nominato con atto formale dal Dirigente o Responsabile di Area.

f) COLLABORATORI

Dipendenti appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altre Aree di competenza previo accordo formale fra i diversi responsabili eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività tecnico amministrative da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione.

Sono proposti dal R.U.P. e sono nominati con atto formale dal Dirigente o Responsabile di Area, l'atto, in caso interessi personale di altre Aree, deve recare il nulla osta o la firma congiunta del Dirigente o Responsabile dell'Area di provenienza del collaboratore.

2. Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate come titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti simili in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione, ad eccezione della attività di progettazione che non è interessata da tale incentivo.

3. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle funzioni svolte, nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.

Art.4

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione, R.U.P., D.L. e etc.

1. Il fondo di cui all'art. 113, del codice dei contratti è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Gli incentivi devono fare capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, per come specificato al comma 5 – bis , aggiunto dall'art. 1 comma 526 legge n° 205 del 2017 ed è individuato nel “Quadro Economico di progetto” e non costituisce onere aggiuntivo per l'Ente.

Il presente regolamento si applica anche ai servizi, forniture e manutenzioni, **con le limitazioni indicate nel precedente art.2.**

Ai sensi del comma 3 dell'art 113, l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali, che sono generalmente a carico dell'Amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, **confluiranno nel fondo per funzioni tecniche, oggetto del presente regolamento, per il pagamento delle prestazioni ivi previste secondo le indicazioni dell'allegato A. Tale fondo fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, per come specificato al comma 5 – bis, introdotto dall'art. 1 comma 526 legge n° 205 del 2017, ed è individuato nel “Quadro economico di progetto” e non costituisce alcun onere aggiuntivo per l'Ente.**

Ai sensi del comma 4 dell'art 113 *"il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente*

di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini"

2. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. E' invece soggetto a rettifica in aumento nel caso di varianti suppletive, relativamente a quelle attività ed a quei soggetti che intervengono alla realizzazione della variante suppletiva ed ai soggetti che intervengono nei collaudi e nella redazione del certificato di regolare esecuzione.

3. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del "quadro economico" di ogni opera, secondo i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.

4. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera), salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.

5. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte a termine di Legge viene fissato come segue:

a) per lavori sino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. a) del D.Lgvo n. 50/2016: 2,00%

b) per lavori di importo compreso tra alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett a) e sino ad € 20.000.000,00: 1,90%

c) per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00: 1,80%

6. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

Ad esempio se l'importo dei lavori è pari ad € 25.000.000,00 si applica:

- fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. a), la percentuale del 2,00%;
- dalla differenza per la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) fino all'importo di € 20.000.000,00, la percentuale del 1,90%;
- dalla differenza fra l'importo di € 20.000.000,00 fino all'importo di € 25.000.000,00, la percentuale dell'1,80%.

1. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nell'allegato A. In particolare s'intendono per prestazioni di seguito riportate:

- la direzione lavori, tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale, della relazione sul conto finale ed alla redazione del certificato di regolare esecuzione, se previsto;
- il collaudo, l'attività prevista dal regolamento, ivi compreso l'incarico in corso d'opera, se previsto;

1. Le varianti suppletive in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia necessario la riprogettazione modifica parziale delle opere da parte del D.L. e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e con i

criteri individuati al comma 2, secondo periodo dello stesso art. 4 del presente Regolamento.

2. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 8 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed affidate a professionisti esterni confluiranno **nelle prestazioni inerenti: A) Ufficio del Responsabile del Procedimento e B) Struttura di verifica e C.U.C. , dell' "Allegato - A" - secondo le prescrizioni ivi indicate.**

3. L'entità del fondo di incentivazione per manutenzioni straordinarie, per servizi e forniture viene ridotto in funzione della complessità delle funzioni tecniche richieste. L'applicazione dell'incentivo a opere e lavori, già previsto in tutti i previgenti regolamenti, viene ampliata con l'art 113 comma 3 del D.Lgvo n. 50/2016 anche ai servizi e forniture, ovvero ad appalti considerati dalla previgente normativa di minore complessità. Poichè le procedure dei servizi, delle forniture e delle manutenzioni, sono di minore complessità della costruzione di nuove opere pubbliche, per esse si applica un incentivo complessivo ridotto. Inoltre, poichè l'incentivo di cui trattasi si applica anche per le forniture, per esse si applica un incentivo ancora ridotto rispetto ai servizi ed ai lavori di manutenzione, in quanto le funzioni tecniche relative sono di complessità inferiore. **Vengono esclusi dagli incentivi e quindi dalla ripartizione, le forniture di servizi, di beni di consumo, le manutenzioni e gli interventi e/o prestazioni con affidamento diretto che non prevedano un capitolato speciale d'appalto o un capitolato di oneri e/o un foglio di patti e condizioni ed un collaudo/verifica finale o atto equipollente.**

a) per manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori di somma urgenza (per affidamenti maggiori di euro cinquemila – vedi regolamento comunale per affidamento di beni, lavori e servizi): **1,80%**

b) Per forniture di servizi di qualsiasi importo: **1,50%**

c) Per forniture di beni di qualsiasi importo: **1,50%**

Le aliquote applicabili sono le medesime di cui all'allegato A. Per le funzioni di affidamento dei servizi e delle forniture di beni, il direttore dei lavori coincide con il direttore esecutivo del contratto. Qualora il tipo di contratto di fornitura e servizio non preveda compiti di contabilità, coordinatore della sicurezza etc. le aliquote relative **confluiranno nel fondo per funzioni tecniche, oggetto del presente regolamento, meglio specificato nel comma 1 dello stesso art. 4, per il pagamento delle prestazioni ivi previste secondo le indicazioni dell'allegato A.**

1. Se il tipo di intervento non prevede almeno il Capitolato Speciale di Appalto o atto sostitutivo **come il foglio di patti e condizioni o il capitolato d'oneri**, ed il Collaudo o atto sostitutivo come il Certificato di Regolare Esecuzione, etc., non è ammissibile la costituzione del fondo per quell'intervento e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

Art.5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 3, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il Responsabile del Procedimento è un dipendente interno all'amministrazione di categoria non inferiore a C1, anche non di ruolo, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità di categoria non inferiore a C1, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque

anni. Nel caso di carenza accertata in organico di personale dell'Area competente con specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del Procedimento, lo stesso dovrà essere nominato tra i dipendenti interni all'Amministrazione, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti esterni di adeguata professionalità, scelti nei modi previsti dalla norma per l'affidamento di incarichi professionali esterni, la cui prestazione sarà retribuita con risorse non rientranti nel fondo di cui al presente regolamento.

Per la figura del RUP si fa anche riferimento all'art. 201 comma 1 del D.Lgvo n. 50/2016 ed alle "Linee guida attuative del Nuovo Codice per gli appalti – ANAC", riferite al RUP.
Per gli incarichi, ove possibile, dovrà essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e competenza.

3. Per ogni opera o lavoro, servizio e/o fornitura di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche, con le risorse interne il Dirigente o Responsabile di Area costituisce con provvedimento formale il nucleo tecnico amministrativo che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e dell'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

4. Il Responsabile del Procedimento propone al Responsabile di Area interessato il personale da incaricare per la costituzione del proprio ufficio di supporto, costituito da personale appartenente alla stessa Area ed il nominativo del Responsabile della Progettazione definendone le competenze. Successivamente lo stesso Responsabile del Procedimento propone la costituzione del gruppo che curerà tutte le fasi previste da questo regolamento, stabilendo le attività da attribuire ai diversi soggetti. Nell'ambito di tali attività le figure designate ne assumono la responsabilità.

5. Il Responsabile del Procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento, definisce le varie fasi progettuali, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, le penali per il ritardato adempimento

6. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a proporre l'ufficio di Direzione dei Lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal Regolamento e dal D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Il Responsabile del Procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge gli assegna, farà riferimento al Responsabile di Area a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Redige e sottopone al Responsabile di Area a cui afferisce il progetto e tutti gli atti la cui approvazione è di competenza del Responsabile o Dirigente di Area, quali le Determinazioni di approvazione del Progetto, della modalità di affidamento delle varianti, del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo, della ripartizione degli incentivi per le varie fasi dell'Opera Pubblica etc. Il Responsabile del Procedimento aggiorna, altresì, costantemente il Responsabile di Area competente sulle fasi realizzative dell'Opera pubblica e sulla formazione del programma triennale delle opere pubbliche o al programma biennale dei beni e servizi di cui all'art. 121 del D.lgs 50/2016. Nel caso di inadempienza od inosservanza grave degli obblighi posti a suo carico il Responsabile di Area competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata del mandato.

8. Il Responsabile del Procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai

costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia. In tale compito rientrano altresì le attività di collegamento fra l'Impresa esecutrice, il D.L., gli Enti Esterni che forniscono pareri, N.O. o servizi a rete etc., gli altri uffici e servizi dell'Ente a cui fare riferimento per la realizzazione dell'Opera (Ragioneria, Ufficio Contratti, Segreteria Generale, etc.).

9. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e dal presente regolamento, riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori compresi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come prima definito.

2. L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106 c. 9 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, verrà liquidato al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi solo per gli importi eccedenti in termini assoluti a quello del progetto approvato ed andato in gara.

3. La distribuzione e la liquidazione del fondo è proposta dal Responsabile del Procedimento al Responsabile di Area per l'approvazione con atto formale, in conformità a quanto indicato al presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 2 e 3.

4. La Determinazione di Liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area interessata alla realizzazione delle suindicate attività, che vi provvede sulla scorta delle note di ripartizione e dei conteggi firmate dal competente Responsabile del Procedimento che controfirma anche la suddetta Determinazione.

5. L'incentivo è liquidato:

- al Responsabile dell'attività di verifica ed alla relativa struttura di supporto dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'acquisizione del relativo finanziamento;
- al Responsabile del Procedimento, alla struttura per l'attività di verifica, e per l'attività amministrativa, ed alle relative strutture di supporto applicando le aliquote indicate dalla tabella di ripartizione di cui al precedente art. 4, comma 8, successivamente all'approvazione del progetto e del bando di gara (rispettivamente). Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori in relazione agli Stati di Avanzamento dei Lavori emessi fino al **80%** della relativa aliquota ed il restante **20%** dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione;
- al Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o Direttore dei Lavori, alla relativa struttura di supporto per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori, servizi e forniture, fino al **80%** ed il restante **20%** dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione con le modalità indicate nel paragrafo superiore per il Responsabile del Procedimento;
- al Collaudatore dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo o, nel caso di collaudo in corso d'opera, fino al **80%** delle opere collaudate ed il restante **20%** dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo Definitivo. Nel caso in cui gli incarichi di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico siano affidati a differenti soggetti interni, l'aliquota di cui all'allegato "A" sarà suddivisa al 50%, tra le figure, **secondo quanto indicato in tabella A.**

1. Qualora l'Amministrazione comunale approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate attingendo al fondo di cui al precedente art. 3, comma 3.

2. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'Ufficio Organizzativo (Area, Settore o Servizio) a cui è incardinato il procedimento.

3. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli Uffici procedano all'integrale revisione e/o modifica di un progetto, redatto da professionisti esterni, non più rispondente a norme di legge o alle esigenze dell'Ente, facendolo proprio; in tal caso si applica una riduzione del 15% sulle aliquote individuate dal precedente art. 4 dal presente Regolamento.

Art. 7

Sostituzione del Responsabile del Procedimento, del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore

1. Il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, possono essere sostituiti con altra figura tecnica nei seguenti casi:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e/o di servizio per motivi consentiti dalla normativa vigente;
- b) trasferimento presso altre Amministrazioni;
- c) rinuncia all'incarico per fondati motivi (di salute, di gravosi incarichi di lavoro etc.), per immissione in part-time almeno al 50%, per trasferimento ad altra Area; tale rinuncia deve essere approvata dal Responsabile di Area da cui dipende lo stesso dipendente
- d) revoca del mandato **per gravi inadempienze.**

In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile del Procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del Procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione, di Direzione dei Lavori, di Collaudo etc.

1. Intervenuta la sostituzione del Responsabile del Procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti i nuclei di cui sopra, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

2. In assenza di specifica nomina del Responsabile del Procedimento, assume tale funzione, in linea gerarchica, il Responsabile di Area cui è attribuita la competenza dell'opera.

Art. 8

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di costituzione del nucleo tecnico di progettazione devono essere indicati, su proposta del Responsabile del Procedimento, i termini temporali eventualmente suddivisi, in relazione ai singoli livelli di progettazione. I termini per la Direzione di lavori coincideranno con il "tempo utile contrattuale" assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di notifica ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il provvedimento per la costituzione della struttura di verifica e amministrativa è disposto Responsabile di Area su proposta del R.U.P..

Art.9 Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte delle figure tecnico-amministrative individuati dal presente regolamento nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alla tabella di cui all'art. 4, comma 8, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.
2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 20 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili alle stesse figure. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Responsabile di Area, supportata da una preventiva relazione del Responsabile del Procedimento.
3. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, del D.Lgs. n.50/2016 e dal presente Regolamento relativamente all'intervento o parte di esso affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento. Rimane la facoltà del Responsabile di Area di procedere altresì alla revoca dell'incarico, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento degli Enti Locali.

Art. 10 Polizza assicurativa per i dipendenti interni

- 1) Per lo Studio, la Progettazione, l'attività di R.U.P., di D.L., di Collaudatore, di approvazione degli atti tecnico-amministrativi od altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione Appaltante assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale nonché per contrarre polizza assicurativa della relativa tutela legale. L'importo di tale premio può essere inserito fra le "somme a disposizione" del quadro economico dell'opera o in apposito capitolo del bilancio dell'Ente o della Stazione Appaltante.
- 2) L'Amministrazione aggiudicatrice assume altresì l'onere della iscrizione annuale all'Ordine Professionale. L'importo di tale iscrizione può essere inserito fra le "somme a disposizione" del quadro economico di progetto o in apposito capitolo di bilancio dell'Ente. Tale onere è ammissibile soltanto nel caso in cui l'attività professionale del dipendente è svolta in maniera esclusiva e continuativa per la Stazione Appaltante o Ente di appartenenza del dipendente.

Art. 11 Norma transitoria

1. Le modifiche apportate con il presente atto al Regolamento vigente precedentemente, approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 61 del 01/12/2017, si applicano a tutti i lavori pubblici con le aliquote approvate nel presente Regolamento.

Invece continuano ad applicarsi le aliquote del Regolamento approvato con la citata delibera di G.M. n. 63/2012 e delibera di G.M. n.61/2017 a tutte le OO.PP. con livello di progettazione già approvato ed inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. secondo il livello ivi contenuto al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed a tutte le OO.PP. già consegnate o con lavori in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso D.Lgs n. 50/2016.

2. Sino all'adozione del presente Regolamento non possono trovare applicazione gli incentivi sui servizi e sulle forniture.

Art. 12 **Disposizione finale**

1. Il presente Regolamento che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della Deliberazione di Approvazione dello stesso.

2. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti e/o dell' "Allegato A", **ovvero altre parti** del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, **tali parti e tali aliquote** trovano comunque immediata applicazione tranne per i progetti già approvati o per le OO.PP. già consegnate o in corso di esecuzione prima di tali variazioni, analogamente a quanto previsto al comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento.

Allegato A

Tabella di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche.
Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

		coefficiente su base 100	%	coeff. numerico
A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30,00	30,00	0,30
	Responsabile del Procedimento o collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto			
1)	per la fase di progettazione	10,00	10%	0,10
2)	per la fase di affidamento	5,00	5%	0,05
3)	per la fase di esecuzione	15,00	15%	0,15
A1	RUP: 65% aliquota 1)+2)+3)			
A2	Supporto al R.U.P. ex art. 31 D.Lgs. 50/2016: 20% delle aliquote 1) + 2) + 3)			
A3	Collaboratori: 15% delle aliquote 1) + 2) + 3)			
	Se il supporto al R.U.P. non viene nominato, o viene nominato un tecnico esterno, la quota del 20% confluisce nella quota del R.U.P. - Nel caso ci sia la presenza del supporto al R.U.P. ed il collaboratore è unico, la quota di quest'ultimo viene ridotta al 10% e la differenza (5%) confluisce nella quota del R.U.P.			
B)	STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E C.U.C.	15,00	15,00	0,15
B1	Programmazione della spesa, ottenimento del finanziamento e relativa procedura informatica dello stesso durante i lavori	2	2,00%	0,02
B2	Verifica progetti	5	5,00%	0,05
B3	Predisposizione procedure di gara	2	2,00%	0,02
B4	Verifica requisiti partecipanti	2	2,00%	0,02
B5	Componenti Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)	4	4,00%	0,04
	Se non vi è ricorso alla C.U.C. la quota prevista è aggiunta per ½ alla quota dell'Ufficio del Responsabile del Procedimento che presiede la gara e per ½ fra i componenti delle procedure di gara (B1, B3 e B4). Se il Responsabile del Procedimento non presiede la gara, la quota di ½ della quota della C.U.C. afferisce al Presidente di gara; se quest'ultimo riveste			

	la qualifica di dirigente, la quota di ½ confluisce egualmente all'Ufficio del R.U.P.			
C)	GRUPPO DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00
D)	ESECUZIONE DEI LAVORI	25,00	25,00%	0,25
D _A	Direttore dell'esecuzione del contratto. Direttore dei lavori, Direttore Operativo, Ispettore di cantiere, Collaboratori tecnici e amministrativi	15,00	15%	0,15
D1	Direttore dei lavori: 80% di D _A			
D2	Direttore Operativo, Ispettore di cantiere: 10% di D _A In caso di contemporanea presenza 50% ciascuno			
D3	Collaboratori tecnici ed amministrativi: 10% di D _A			
D4	Misure e Contabilità	5,00	5%	0,05
D5	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5,00	5%	0,05
	Se non sono nominate le figure D2, D3 D4 e D5, la relativa percentuale afferisce al Direttore dei lavori.			
	Se la D.L. (D1) e le figure D2 – D3 – D4 – D5 sono affidate a tecnico esterno, le relative percentuali afferiscono per 2/3 all'Ufficio del Responsabile del Procedimento (A) e per 1/3 alla struttura per l'attività di verifica e C.U.C. (B).			
E)	COLLAUDATORE	5,00	5%	0,05
E1	Collaudatore Tecnico-amministrativo	2,50	25%	0,25
E2	Collaudatore Statico	2,50	2,5%	0,25
	Se il collaudo Tecnico Amministrativo ed il Collaudo Statico sono affidati a tecnici esterni le relative percentuali afferiscono per 2/3 all'Ufficio del Responsabile del Procedimento (A) e per 1/3 alla struttura per l'attività di verifica e C.U.C. (B).			
F)	Responsabile di Area	5,0	5%	0,05
	Il Responsabile di Area, se non riveste la qualifica di Dirigente, percepirà la quota del 5% per ½ all'Approvazione Tecnico Amministrativa del progetto e per ½ All'approvazione del Collaudo Tecnico – Amministrativo (o del Certificato di Regolare Esecuzione) e degli atti di contabilità finale.			
	COMPLESSIVO	80,00	80%	0,80

Gli importi devono essere comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Amministrazione

Allegato B Specificazioni dell'allegato A

PUNTO A

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le competenze vengono distribuite tra il Responsabile Unico del Procedimento, il **Supporto al R.U.P. (se nominato)** ed il personale di supporto.

Il Supporto al R.U.P. (A2) è un tecnico dipendente almeno di categoria C.

Il personale di supporto al R.U.P. (A3) sono dipendenti almeno di categoria B, e cureranno la predisposizione, in collaborazione con il R.U.P., e con il **Supporto al R.U.P. (se nominato)**, di tutti gli atti inerenti le funzioni e compiti del R.U.P.

Il R.U.P. avrà la responsabilità della custodia e della organizzazione di tutti gli atti.

Le competenze spettanti al R.U.P. **sono indicate nell'allegato A.**

Le competenze del personale di supporto **sono anch'esse indicate nell'allegato A**, da suddividersi in parti uguali **fra tutti gli stessi componenti.**

Le competenze del supporto al R.U.P. (se nominato) sono indicato nell'allegato A.

PUNTO B

STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E DI GARA

L'aliquota B1 è riservata al personale di supporto, appositamente nominato, quale supporto delle attività di programmazione tecnica ed economica, da suddividersi in parti uguali. Può essere nominato, se, in possesso di titolo di studio adeguato e formazione professionale idonea, anche personale di fascia A;

L'aliquota B2 è riservata al soggetto verificatore tecnico di categoria non inferiore a C1, che per importi inferiori ad 1 milione di euro, coincide con il R.U.P.;

L'aliquota B3 e B4 è riservata al Supporto al R.U.P. (se nominato) ed al personale di supporto appositamente incaricato per la predisposizione degli atti e procedure di affidamento (da suddividersi in parti uguali) in collaborazione con il responsabile di Area o di Settore ed il R.U.P. che non percepiranno tali aliquote;

L'aliquota B5 è assegnata a tutti i dipendenti componenti della commissione di gara presso la Centrale Unica di Committenza, escluso il Presidente se dirigente, da suddividersi al 50% al RUP della Centrale di Committenza ed al 50% in parti uguali fra gli altri componenti la Commissione di gara.

Nel caso in cui non si attiva la C.U.C. la quota è distribuita come specificato in allegato A.

Nel caso in cui il Presidente non avesse qualifica dirigenziale o di Segretario Generale, l'aliquota B5 si suddivide per 1/3 al Presidente, per 1/3 al R.U.P. della C.U.C. e per 1/3 in parti uguali fra gli altri componenti la Commissione di gara.

PUNTO C

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Il gruppo di progettazione viene escluso, per preciso dettato normativo **attualmente vigente**, dagli incentivi per le funzioni tecniche, ma non dalla "assicurazione professionale" e relativa

"assicurazione di tutela legale" per l'attività di progettazione che sono sottoscritte dai dipendenti a spese dell'Ente e della iscrizione all'Ordine Professionale a spese dell'Ente, con le limitazioni e specificazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento

PUNTO D

ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli incentivi di cui al presente punto sono riservati esclusivamente al personale individuato per la direzione dell'esecuzione del contratto. Nel caso di Lavori pubblici, i responsabili delle fasi previste vengono affidate ai tecnici abilitati, per legge, alla Direzione di Lavori Pubblici.

PUNTO E

COLLAUDATORE

L'aliquota viene attribuita in parti uguali al collaudatore tecnico amministrativo ed al collaudatore statico; se coincidono nella stessa figura, l'aliquota del 5% viene applicata per intero. Nel caso di lavori che non prevedano del collaudo statico, l'aliquota verrà applicata per intero al collaudatore amministrativo.

Per lavori di importo inferiore alla soglia che prevede la nomina di collaudatore, le relative competenze sono attribuite al D.L. che redige il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. In caso contrario formeranno economie di progetto da confluire nello stesso fondo d'incentivazione per il pagamento delle funzioni tecniche.

PUNTO F

RESPONSABILE DI AREA

Al Responsabile di Area, se non riveste la qualifica di Dirigente, che approva con propria Determinazione gli atti inerenti l'Opera pubblica, la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni, compete l'aliquota del 5% secondo la ripartizione dell' "Allegato A". Tale Determinazione deve essere controfirmata dal R.U.P. o dal Responsabile del Procedimento di che trattasi.

Il Responsabile del Procedimento

Il Funzionario Tecnico
(dott. arch. Francesco Novelli)



Il Responsabile Area LL.PP. - Patrimonio e
P.C.

(dott. ing. Alfio Grassi)

